

Scheda n. 10

Prescrizioni del DM 14/01/08 relative ai controlli A e B

Tempo richiesto: 20'

Il DM 14/01/08 "Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni", dopo aver illustrato le modalità per il controllo tipo A e tipo B (vedere schede precedenti), prosegue definendo le caratteristiche comuni ad entrambi i tipi di controllo. In questa scheda tali prescrizioni sono state integrate dai contenuti della circolare esplicativa del 2 febbraio 2009 n° 617 C.S.LL.PP, di recente pubblicazione. Le citazioni del decreto sono scritte in ombreggiato. I commenti alle prescrizioni di legge sono espressi in corsivo.

Dal DM al punto 11.2.5.3

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va effettuato alla presenza del Direttore dei lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l'**identificazione** dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.

La domanda di prove deve essere sottoscritta dal Direttore dei lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.

Le prove non richieste dal Direttore dei lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.

Le prove di compressione devono essere eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2003.

La norma prosegue descrivendo i contenuti minimi che devono essere presenti sui certificati, che saranno trattati in una scheda successiva.

Le prescrizioni di cui sopra sono riprese nella circolare esplicativa del 2 febbraio 2009 con le seguenti precisazioni:

"In primo luogo la norma intende sottolineare le responsabilità attribuite per legge al Direttore dei lavori, che deve assicurare la propria presenza alle operazioni di prelievo dei campioni di calcestruzzo nella fase di getto, provvedendo:

- a redigere apposito verbale di prelievo;
- a fornire indicazioni circa le corrette modalità di prelievo dei campioni;
- a fornire indicazioni circa le corrette modalità di conservazione dei campioni in cantiere, fino alla consegna al laboratorio incaricato delle prove;
- ad identificare i provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc;
- a sottoscrivere la domanda di prove al laboratorio, avendo cura di fornire, nella domanda, precise indicazioni sulle posizioni delle strutture interessate da ciascun prelievo, la data di prelievo, gli estremi relativi al verbale di prelievo;
- alla consegna dei campioni presso uno dei laboratori di prova di cui all'art. 59 del Dpr n. 380/2001

Delle predette operazioni il Direttore dei lavori può indicare un **tecnico di fiducia**, fermo restando tuttavia la personale responsabilità ad esso attribuita dalla legge."

Seguono alcune novità:

- i 28 giorni di maturazione possono essere ragionevolmente superati di qualche settimana laddove non sia possibile portare i prelievi al laboratorio entro la scadenza;
- le prove non richieste dal Direttore dei lavori non possono far parte dell'insieme statistico per la determinazione della classe di resistenza caratteristica del materiale; pertanto, in tal caso, il laboratorio **effettua le prove** ma, in luogo del certificato ufficiale valido ai sensi della legge 5 nov. 71 n. 1086, **rilascia un semplice rapporto di prova**;
- qualora il numero dei campioni di calcestruzzo consegnati al laboratorio sia **inferiore a sei**, il laboratorio effettua le prove e rilascia il certificato richiesto, ma vi appone una **nota** con la quale segnala al Direttore dei lavori che "il numero dei campioni provati non è sufficiente per eseguire **il controllo di tipo A** previsto dalle norme tecniche per le costruzioni".

*Da quanto sopra risulta evidente l'importanza fondamentale attribuita al Direttore dei lavori. E' pure evidente con che precisione vengano impartite le relative disposizioni, in modo da evitare che sistemi arbitrari consentano di eseguire controlli non corrispondenti alle prescrizioni. Ricordiamo infine che i documenti da presentare al collaudatore da parte del Direttore dei lavori devono contenere le prove sui materiali e i prelievi dei calcestruzzi; questi devono essere eseguiti **regolarmente** per numero, risultati, classi, certificazioni, modalità di esecuzione, campionamento, provenienza, valore critico congruente e verificabile tra classe dei prelievi e classe di opera, ecc.*

*Quei Direttori dei lavori che vogliono dimostrare la corrispondenza tra i cubetti prelevati da loro e quelli consegnati al laboratorio prove e/o vogliono avere **garanzia** di tale corrispondenza, possono richiedere al laboratorio stesso di inserire nel certificato ufficiale le foto dei provini, dalle quali sia evidente e riconoscibile l'etichetta indelebile con l'identificazione dei prelievi, l'intestazione del Direttore dei lavori o del tecnico di sua fiducia e le relative firme.*

*Quei Direttori dei lavori che vogliono aver garanzia che i prelievi siano eseguiti secondo i criteri di controllo corretti, dalla **qualità** del prelievo con la garanzia che questo sia eseguito effettivamente in cantiere al momento del getto, con personale e attrezzature necessarie, all'esecuzione dei verbali di riferimento, alle stagionature e compressioni secondo norma, possono richiedere la prestazione del prelievo "con garanzia di qualità" al laboratorio ufficiale per l'esecuzione delle prove.*

*Quei direttori dei lavori che adottano il prelievo "con garanzia della qualità" avranno la **certezza di essere in regola** con le disposizioni di legge e saranno certi che i prelievi verranno eseguiti senza errori sperimentali; nel contempo eseguiranno e dimostreranno di eseguire controlli oggettivi sull'impresa che esegue i lavori e sui fornitori di calcestruzzo.*